



TRIBUNALE DI VASTO
UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto n. 19/2025

Oggetto: *proroga sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale*

Il Presidente

premesso che:

l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (Regolamento concernente modifiche al D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, in materia di processo penale telematico) ha apportato modifiche all'art. 3 del suddetto D.M. (29 dicembre 2023 n. 2017), prevedendo che:

“1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti,

documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche”;

l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, statuisce che:

“3. sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”;

l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

con la Circolare Ministeriale (prot. DOG 31.12.2024 49698.U) la DGSIA ha fornito le prime indicazioni operative sulla disciplina transitoria contenuta nelle predette norme;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevede che a far data dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI

(procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

richiamato il provvedimento di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emesso in data 7 gennaio 2025, con il quale si disponeva la sospensione, con decorrenza 1 gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025 e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Vasto;

preso atto, altresì, del deliberato consiliare ODG 4079 del giorno 02.04.2025 e delle analitiche criticità ivi indicate, che hanno indotto il CSM, nelle conclusioni, ad evidenziare *“le criticità dell'applicativo APP anche in relazione ai nuovi delicati segmenti processuali oggetto di digitalizzazione. Anche in questo caso l'obbligatorietà ribalta sugli uffici e sugli utenti il peso organizzativo dei malfunzionamenti sui quali il dipartimento per la transizione digitale sta intervenendo per correggere “in corsa” i problemi segnalati. Appare, pertanto, auspicabile che il Ministero della Giustizia valuti la possibilità di prevedere il doppio binario analogico/telematico fino alla risoluzione dei diversi problemi individuati almeno per le iscrizioni ed il giudizio direttissimo”* deliberando di *“approvare le osservazioni di cui in parte motiva e di rimetterle al Ministro della Giustizia per l'adozione delle più opportune determinazioni sia al fine di porre rimedio ai difetti dell'applicativo APP, sia allo scopo di mantenere le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito”* nonché di *“dare mandato alla settima commissione di proseguire nel costante monitoraggio del dispiegamento del PPT, anche attraverso il ricorso alla Struttura Tecnica per l'Organizzazione e alla rete dei RID riavviando inoltre i gruppi di collaborazione con il ministero”*;

sentiti i Magistrati dell'Ufficio G.I.P. - che per primi sono stati interessati dal provvedimento che, a decorrere dal 14.01.2024, ha imposto l'obbligo di deposito esclusivamente telematico dei provvedimenti concernenti le archiviazioni e la riapertura delle indagini preliminari – i quali hanno convenuto sulla necessità di provvedere nel senso di una proroga della sospensione in essere, permanendo le criticità segnalate in occasione del precedente provvedimento di sospensione, che qui si intendono per richiamate e trascritte;

sentiti i coordinatori del settore penale (GIP e Dibattimento) del Tribunale di Vasto, il Mag.Rif. di riferimento ed i Direttori Amministrativi;

rilevato che permangono, malgrado gli interventi migliorativi effettuati sul sistema, numerosi aspetti di criticità che sconsigliano un uso esclusivo del canale telematico e segnatamente: una lentezza complessiva del sistema, del tutto incompatibile allo stato con la digitalizzazione di tutti gli atti parallelamente alla celebrazione dell'udienza; l'impossibilità per il giudice di apporre direttamente modifiche sul verbale di udienza dopo la sua compilazione; la presenza di continui *bug* dal sistema; l'impossibilità di APP di espungere atti o documenti dal fascicolo del dibattimento qualora dichiarati superflui o inutilizzabili, con ciò determinandosi di fatto una sostituzione del fascicolo delle indagini preliminari a quello del dibattimento; il mancato funzionamento delle credenziali necessarie per la firma digitale dei provvedimenti giurisdizionali (in particolare, entrambi i magistrati addetti all'Ufficio G.I.P./G.U.P. hanno evidenziato che, pur avendo ottenuto una corretta profilazione e pur essendo in possesso di tutte le credenziali di firma digitale remota, non sono riusciti a depositare alcun provvedimento tramite l'applicativo APP 2.0 a causa di un errore di sistema rappresentato dal messaggio "*Credenziali fornite non valide o servizio di firma digitale momentaneamente non disponibile*", che al momento non è stato possibile risolvere, né tramite il portale di assistenza <https://helpdesk.giustizia.it>, né attraverso l'assistenza al servizio di firma digitale remota del CISIA, che non hanno riscontrato apparenti difetti di funzionamento);

osservato che il passaggio esclusivo alle modalità telematiche causerebbe un effetto di rallentamento di tutta l'attività processuale con pesanti ricadute sul piano dell'efficienza e della qualità del servizio che provocherebbe certamente criticità operative e dilatazione dei tempi in punto di trattazione e definizione degli affari penali, con pesanti coinvolgimenti programmatici in tema di raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.N.R.R.;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

considerato che appare opportuno prevedere la possibilità di convocare, entro giorni sessanta, una riunione dell'intero Settore Penale, aperta alla partecipazione dei Direttori Amministrativi, nonché al Mag. Rif. di riferimento, al fine di verificare l'evolversi della situazione ed adottare una *strategia organizzativa comune* per adeguare l'organizzazione del settore penale agli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale, verificata la piena funzionalità dei sistemi informatici e l'intervenuta risoluzione di ogni criticità, che garantisca il corretto funzionamento del sistema informatico;

P.Q.M.

dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 31 marzo 2025 e fino al 30 giugno 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare,

anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale ed ai riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato), restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione, relative ai modelli n. 44.

Manda al Mag.Rif. di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Vasto.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al Mag. Rif. del Tribunale di Vasto, alle Cancellerie di riferimento del settore penale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Vasto, 4 aprile 2025

Il Presidente del Tribunale

Michele Monteleone